



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 04 Marzo 2019

Deliberazione n. 2019/9/50

Oggetto: Giudizio Giudice di Pace di Cervinara relativo alla causa R.G. n. 999/10 – sig.ra omissis -/ Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – Sentenza n. 110/2018 del 02 settembre 2016 depositata in data 12 marzo 2018. Impegno di spesa sorta capitale in favore della sig.ra omissis spese di giudizio Avv. Antonio Casale e competenze professionali Avv. Massimo Velli.

L'anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di marzo alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

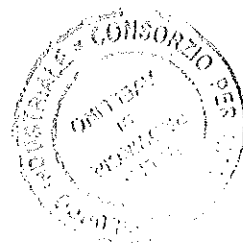
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO CHE

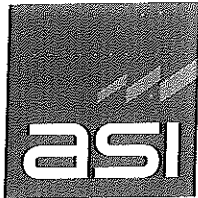
- con Determinazione Presidenziale n. 28/2010 del 12 maggio 2010 l'Avv. Massimo Velli veniva incaricato di rappresentare e difendere il Consorzio ASI avverso l'atto di citazione con il quale l'Avv. Antonio Casale, legale della sig.ra omissis richiedeva al Giudice di Pace di Cervinara il risarcimento dei danni subiti dal proprio assistito a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 27 marzo 2009 in località Comune di Cervinara – strada scorrimento veloce Paolisi – Pianodardine, svincolo per Montesarchio;
- la causa non veniva iscritta a ruolo da parte del ricorrente;
- in data 24 settembre 2010 veniva notificato al Consorzio ASI di Avellino un atto di citazione in riassunzione con il quale l'Avv. Antonio Casale, legale della sig.ra omissis provvedeva alla riassunzione della causa citando il Consorzio a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara il giorno 20 Novembre 2010 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio assistito a causa del sinistro in questione;
- con Determinazione Presidenziale n. 39/2010 del 15 ottobre 2010 l'Avv. Massimo Velli veniva incaricato nuovamente di rappresentare e difendere il Consorzio ASI nel giudizio suddetto;
- con nota del 24 ottobre 2018, acquisita al protocollo consortile n. 4936, il giorno 30 ottobre 2018, l'Avv. Massimo Velli, comunicava che il giudizio veniva definito con Sentenza n. 110/2018 pubblicata in data 12/03/2018 e richiedeva il pagamento dei compensi maturati per l'attività giudiziale svolta nell'interesse del Consorzio come da prospetto allegato, trasmettendo inoltre con successive note del 30 ottobre 2018, prot. n. 4930 e del 29 gennaio 2019, prot. n. 551 la relativa fattura pro-forma;
- in data 20 febbraio 2019 veniva notificata dal legale di controparte Avv. Antonio Casale, la Sentenza n. 110/2018 del 02 settembre 2016, depositata il 12 marzo 2018, con la quale il Giudice di Pace di Cervinara definiva il giudizio in questione, statuendo quanto segue:
 - *"accoglie la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e, per l'effetto, condanna convenuta ASI di Avellino, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della sig.ra omissis della complessiva somma di € 2.000,00, interessi inclusi, come in motivazione quantificata;*
 - *condanna altresì la convenuta ASI di Avellino, in persona del L.R. p.t. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.696,00, di cui € 250,00 per spese salvo conguagli eventuali, € 1.446,00 per onorari, giusta DMG n. 55 del 2014, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Antonio casale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge";*

CONSIDERATO CHE il prospetto delle competenze legali dell'Avv. Massimo Velli riportate nella fattura pro-forma trasmessa, riportava per mero errore materiale nella fase istruttoria l'importo di € 235,00, anziché di € 101,00, relativo ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.;

VISTA la relazione e la proposta di provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

RITENUTO quindi, opportuno provvedere a prendere atto della Sentenza n. 110/2018 del 02 settembre 2016 e depositata il 12 marzo 2018, emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, nell'ambito del procedimento n. R.G. 999/2010 ed autorizzare ed impegnare,

- in favore della sig.ra omissis la spesa pari ad € 2.000,00, interessi inclusi, quale risarcimento per i danni materiali subiti dalla propria autovettura nel sinistro "de quo";
- in favore dell'avv. Antonio Casale, procuratore dichiaratosi antistatario, la spesa complessiva per le spese di giudizio pari ad € 1.696,00, di cui € 250,00 per spese salvo conguagli eventuali, € 1.446,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA (4%) ed IVA (22%);
- in favore dell'Avv. Massimo Velli a saldo di tutte le spese ed onorari di lite, la spesa complessiva di € 644,25, di cui € 537,00 per competenze legali, € 80,55 per spese generali (15%), € 24,70 per C.P.A. (4%) ed € 2,00 per bollo, di cui alla fattura pro-forma, così come rettificata;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della Sentenza n. 110/2018 del 02 settembre 2016 e depositata il 12 marzo 2018 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, nell'ambito del procedimento n. R.G. 999/2010, promosso dalla sig.ra **omissis** / Consorzio ASI della Provincia di Avellino.
- 3) Autorizzare ed impegnare la spesa, in favore della sig.ra **omissis** pari ad € 2.000,00, interessi inclusi, quale risarcimento per i danni materiali subiti dalla propria autovettura nel sinistro "*de quo*";
- 4) Autorizzare ed impegnare in favore dell'avv. Antonio Casale, procuratore dichiaratosi antistatario, la spesa complessiva per le spese di giudizio pari ad € 1.696,00, di cui € 250,00 per spese salvo conguagli eventuali, € 1.446,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA (4%) ed IVA (22%);
- 5) Autorizzare ed impegnare in favore dell'Avv. Massimo Velli a saldo di tutte le spese ed onorari di lite, la spesa complessiva di € 644,25, di cui € 537,00 per competenze legali, € 80,55 per spese generali (15%), € 24,70 per C.P.A. (4%) ed € 2,00 per bollo, di cui alla fattura pro-forma, così come rettificata;
- 6) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.